



COMUNE DI MAFALDA

(Provincia di Campobasso)

Via della Fermezza, 5 - c.a.p. 86030 – P.IVA 00225240704

Tel.: 0875978135 – Fax: 0875978193

E-mail: info@comune.mafalda.cb.it;

Pec: comune.mafaldacb@legalmail.it

ORDINANZA N. 000011

Lì: 18.07.2019

OGGETTO: DETENZIONE, TUTELA, INCOLUMITA' PUBBLICA AGGRESSIONE CANI

Premesso

che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;

che chiunque a qualsiasi titolo accetti di tenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo;

Viste le

L. 281/91 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”;
Legge Regionale n.60/1993 “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”;

Visti

Gli artt. 672 C.P. (omessa custodia e malgoverno di animali) e 727 C.P (abbandono di animali);

Vista

L'ordinanza del ministero della salute 6 agosto 2013 concernente la “tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani” (prorogata con ordinanza min. salute del 28.08.2014);

Visto

L'artt. 7 bis, 50 e 54 del D. lgs 267/2000 – T.U.E.L.

Considerate

Le recenti segnalazioni e le situazioni di disagio, pericolo e sporcizia, registratesi nel territorio comunale a causa della libera circolazione di cani;

Preso atto

che le disposizioni contenute nell'ordinanza del ministero della salute del 06.08.2013 non prevedono sanzioni per le violazioni alle norme contenute e che lo stesso provvedimento all'art.6, rimanda, alle competenti autorità ;

ORDINA

a chiunque detenga o posseda un cane di:

- 1) utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le specifiche aree destinate ed individuate sul territorio comunale;

- 2) portare con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone, animali o su richiesta degli addetti alla Vigilanza Comunali o di altre forze di polizia;
- 3) adeguare la recinzione di pertinenza in modo tale da impedire l'animale possa scavalcarla ovvero superarla con la testa e/o introdurre le fauci verso l'esterno al fine di evitare la fuga o di arrecare danno a terzi;
- 4) avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci e di raccoglierle;
- 5) provvedere eventualmente a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi per i cani inseriti nel registro dei cani dichiarati a rischio di elevata aggressività, ai sensi art.3 dell'ordinanza del ministero della salute del 06.08.2013;
- 6) non lasciare libere e condurre in luoghi frequentati dal pubblico cagne nel periodo del calore;

Fatte salve le norme e sanzioni penali previste dalla Legge e le sanzioni amministrative previste, in particolare dal Regolamento di Polizia Urbana Comune di Mafalda, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni da € 25,00 ad € 500,00.

Nei casi più gravi ove emerga la necessità di tutelare la pubblica incolumità il responsabile, detentore o possessore del cane, verrà denunciato ai sensi dell'art.650 C.P.; sono fatti salvi comunque i provvedimenti amministrativi a tutela dell'incolumità pubblica.

In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai punti precedenti o comunque nei casi più gravi, al fine di garantire la pubblica incolumità, si dispone l'allontanamento dell'animale, il cui trasferimento coattivo è effettuato presso il canile più vicino imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario /detentore del cane al fine di assicurare la non pericolosità dello stesso.

Il presente provvedimento è inviato:

- agli addetti alla Vigilanza;
 - alla Stazione dei Carabinieri di Mafalda;
 - al Settore veterinario dell'ASREM Zona di TERMOLI-LARINO;
- incaricati, per quanto di competenza, alle attività di controllo e di esecuzione del provvedimento.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio e presso il sito internet del Comune di Mafalda.

Copia del presente atto può essere richiesta presso gli Uffici preposti del Comune di Mafalda.

Si informa che avverso al presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 gg. o, in alternativa, al presidente della repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione del presente atto.

Dalla Residenza Municipale, li 18/07/2019



IL SINDACO
Dott. Giacomo MATASSA